



Ordinanza del Sindaco

Proposta n. 07 1352/2020

Ordinanza. n. 47 del 19/03/2020

Oggetto: MODIFICA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 43 DEL 17.03.2020 ADOTTATA AI SENSI DELL' ART. 32 DELLA L.833/1978 E DELL'ART. 50 DEL D.L.VO 267/2000 PER L'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE PRECAUZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 - CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che :

- Con Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente in materia di Igiene e Sanità n. 43 del 17.03.2020 è stato disposto con decorrenza immediata e sino al 03.04.2020 :
 - “a) *l' interdizione dell'accesso alle aree cimiteriali al pubblico restando lo stesso consentito esclusivamente al personale comunale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri, fatti salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza;*
 - b) *le imprese esercenti i servizi funebri, iscritte all'Albo di Fiducia comunale, garantiranno l' erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme agendo in via sostitutiva ricevendo delega espressa dai familiari del defunto, come per altro da prassi consolidata:*
 1. *avanzando le istanze di tumulazione, di inumazione etc. esclusivamente a mezzo e-mail e/o PEC;*
 2. *referendo sul loculo individuato dai familiari;*
 3. *accompagnando, unitamente ai familiari (solo parenti diretti padre, madre, figli e fratelli) il feretro fino al deposito e/o fino al luogo del seppellimento ;*
 4. *ponendo in essere qualunque azione utile, facendo da tramite, per consentire un dignitoso e condiviso con i familiari seppellimento delle salme;*
 - c) *gli utenti interessati potranno attivare interlocuzioni con gli uffici del Servizio Cimitero sia telefonicamente sia per posta elettronica che utilizzando i contatti disponibili sul sito istituzionale del Comune di Trapani;*
 - d) *l'accesso delle salme, anche provenienti da altri comuni, è consentito solo ed esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Sabato, Domenica e giorni feriali esclusi;*
 - e) *la sospensione, all'interno del cimitero comunale di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;*

f) ai medici di base e/o al personale sanitario comunque denominato di trasmettere al Sindaco e all'Azienda USL la denuncia della malattia ritenuta causa della morte compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, esclusivamente a mezzo PEC" oltre che ".....l'Ufficio di Stato Civile dovrà sospendere l'autorizzazione al trasporto delle salme presso il cimitero comunale in orari diversi da quello superiormente individuato 9,00-13.00 dal Lunedì al Sabato, Domenica e festivi esclusi";

Considerato che:

- Il Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali approvato con Deliberazione Consiliare n° 135/2006 e s.m.i. così recita:
 - all' Art. n. 6 "....Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro né essere inumato, tumulato o cremato. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento....";
- per quanto riportato al superiore comma si ritiene di dovere estendere il periodo di ricevimento delle salme all'interno del cimitero comunale modificando il dispositivo finale del provvedimento, in particolare :
 - la lettera "d" che così recita " ..d) l'accesso delle salme, anche provenienti da altri comuni, è consentito solo ed esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Sabato, Domenica e giorni feriali esclusi";
 - il punto 2 " l'Ufficio di Stato Civile dovrà sospendere l'autorizzazione al trasporto delle salme presso il cimitero comunale in orari diversi da quello superiormente individuato 9,00-13.00 dal Lunedì al Sabato, Domenica e festivi esclusi"
- viene confermato il contenuto dell'O.S. n. 43 del 17.03.2020 che nella presente si intende ripetuto e trascritto fatta eccezione della richiamata lettera "d" e del punto n.2 del dispositivo finale;

ORDINA

1. con decorrenza immediata e sino al 03.04.2020 l'accesso delle salme, anche provenienti da altri comuni, è consentito solo ed esclusivamente dalle ore 10,00 alle ore 16,00 dal Lunedì al Sabato, esclusi Domenica e giorni feriali;

DISPONE

- al Dirigente del 1° Settore - Ufficio di Stato Civile - Anagrafe che l'Ufficio di Stato Civile dovrà sospendere l'autorizzazione al trasporto delle salme presso il cimitero comunale in orari diversi da quello superiormente individuato 10,00-16.00 dal Lunedì al Sabato, esclusi Domenica e festivi;
- confermare il contenuto dell'O.S. n. 43 del 17.03.2020 che nella presente si intende ripetuto e trascritto;
che la presente Ordinanza venga:
 1. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e diffusa alla cittadinanza attraverso comunicati stampa sul sito istituzionale del Comune;
 2. venga trasmessa ai comuni di Erice, Valderice, Paceco e Palermo, presso cui ricorrentemente risiedono persone con diritto di seppellimento

al cimitero del comune di Trapani affinché osservino gli orari di trasporto delle salme riportate nella presente Ordinanza.

COMUNICA

- che avverso il presente provvedimento e ammessa entro 90 giorni ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica;

DISPONE ALTRESI'

che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC ai sottoelencati soggetti:

1. Al Dirigente del 5° Settore - Comando di Polizia Municipale;
2. Al Dirigente del 7° Settore;
3. Al Prefetto di Trapani;
4. Al Questore di Trapani;
5. Al Comando Provinciale Carabinieri Trapani;
6. All' A.S.P. n° 9 - Servizio SIAV (Igiene Ambienti di Vita);

Trapani, li 19/03/2020

IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO
QUATROSI ROSALIA



IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 19/03/2020